



## STATUTO

Balioffo Carlo

### Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

E' costituita, ai sensi degli articoli 18 e 118 quarto comma della Costituzione, degli articoli 14, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. Art.90 della legge 289/2002, dei Dlgs 36/2021 e 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni della normativa in materia, l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "Centro Harmonia Associazione Sportiva Dilettantistica APS", in sigla

"Centro Harmonia ASD-APS"

L'Associazione ha sede legale in Sabaudia (LT) in via Ayrton Senna n.6.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 2 – Finalità e Attività principale

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera b, D.Lgs.36/2021 come meglio specificato di seguito.

l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della **Danza Sportiva** e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione eserciterà una o piu' delle seguenti attività in favore dei propri associati, dei loro familiari, dei tesserati o di terzi:

- Corsi, laboratori, stage e workshop della Danza Sportiva anche in collaborazione con figure professionali e con attività personalizzate e specifiche;
- Didattica per l'avvio, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e il perfezionamento degli Insegnanti, Tecnici e Operatori sportivi;
- Corsi propedeutici di educazione di base, amatoriali e pre-accademici nell'ambito musicale, canoro, teatrale e dello spettacolo mediante corsi, convegni e seminari;
- Manifestazioni, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, artistico, coreutico, musicale, ricreativo, educativo e culturale in genere al fine di diffondere i valori della promozione sociale nelle sue forme più ampie;



- Organizzazione e partecipazione a fiere, meeting, incontri e manifestazioni sportive, sociali, artistiche e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- Promozione e formazione di squadre per la partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- Attività di pre e dopo scuola e istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, artistiche, ricreative, turistiche e del tempo libero anche con l'obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi;
- Gestione di spazi stabili allestiti e adibiti ad eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali come Ludoteca, Baby parking, Serate danzanti e Karaoke a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e della comunità;
- Aggregazione, socializzazione, assistenza e animazione sociale per anziani e per soggetti diversamente abili nonché agevolazione all'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche.
- Incontri, convegni, viaggi sociali, soggiorni e attività turistiche;
- Laboratori artistici, mostre, mercatini, festival artistici e culturali a carattere temporaneo e/o stabile;
- Progetti collettivi finalizzati alla promozione degli scopi sociali, anche attraverso accordi e convenzioni con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Scolastici;
- Sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro con istituti di Istruzione superiore ed istituti comprensivi;
- Corsi di formazione professionale nell'ambito musicale, canoro, della produzione artistica dello spettacolo, delle arti performative (teatro, recitazione, danza), delle nuove tecnologie, dei media e del cine audio-visivo, della comunicazione e marketing dello spettacolo e del diritto e legislazione dello spettacolo mediante corsi, convegni e seminari;
- Progetti per promuovere la cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio e incentivare la conoscenza delle tradizioni popolari e dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico;
- Progetti multimediali quali ad esempio: siti web, applicazioni, contenuti audio e video;
- Attività editoriali, anche in forma digitale;
- Sviluppo di formazione a distanza ed opportunità mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e piattaforme online.
- Organizzazione di attività di raccolta fondi

### **Articolo 3 – Attività secondarie e strumentali**

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- Esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- Provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia;
- Cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- Gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- Gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- Esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- Organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle

vinciale di Latina  
atina

discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

- Svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- Esercitare attività ricreative in favore dei propri soci, dei tesserati, dei genitori e dei Terzi.

L'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguitate dall'Associazione.

Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Ai fini sportivi l'Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.

#### Articolo 4 – Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari;
- Soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci.

Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadra automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.
- l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti; mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per comportamento scorretto.
- in caso di mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo; la decadenza sarà invece deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui la morosità del socio sia maturata nell'esercizio sociale precedente.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.

E' ammesso il ricorso all' Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

### **Articolo 5 – Organi sociali**

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di controllo. Tutte le cariche sono gratuite.

### **Articolo 6 – Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissidenti.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non delibera di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare entro il 30 aprile di ogni anno l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

### **Articolo 7 – Presidente**

Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Viene eletto tra i soci, dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Sono compiti del presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

### **Articolo 8 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il consiglio direttivo rimane in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce ognualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il consiglio direttivo si riunisce ognualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
- redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- Trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.



Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

### **Articolo 9 – Organo di Controllo**

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

### **Articolo 10 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

### **Articolo 11 - Bilancio o rendiconto annuale**

Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

### **Articolo 12 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del Dlgs 117/17;
- contributi pubblici e privati;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- dai beni di proprietà dell'associazione;
- attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del Dlgs 117/17.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere



distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

### **Articolo 13 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irruale.

### **Articolo 14 – Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

### **Articolo 15 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117 del 2017.

### **Articolo 16 – Modifiche Statutarie**

Le modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 17 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e successive modifiche e integrazioni della normativa in materia.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IN SABAUDIA IL 19/02/2024

I SOCI

Favia Elena Pighiaco  
Dame Yann  
Candide Pighiaco

Flavia Pighiaco  
Domen Pighiaco  
Giusi Federici  
Debra Damiani

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.